

Accordo di Programma per l'infrastrutturazione di Aree Industriali nel Comune di Conselice

Comune di Conselice, di seguito riferito come "Comune", con sede legale in Conselice (RA), P.IVA 00203130398, rappresentato da Paola Pula, nata a omissis il omissis , C.F. omissis , che interviene nella qualità di Sindaco pro tempore;

Provincia di Ravenna, di seguito riferita come "Provincia", con sede legale in RAVENNA (RA), P.IVA 00356680397, rappresentata da Michele De Pascale, nato a omissis il omissis, C.F. omissis , che interviene nella qualità di Presidente pro tempore

Unione dei Comuni della Bassa Romagna, di seguito riferita come "Unione", con sede legale in LUGO (RA) P.IVA 02291370399, rappresentato da Eleonora Proni, nata a omissis il omissis, C.F. omissis , che interviene nella qualità di Presidente pro tempore;

Lepida S.c.p.A., di seguito riferita come "Lepida", con sede legale e operativa in 40128 Bologna, Via della Liberazione n. 15, C.F. e P.I. 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini che sottoscrive il presente atto in forza dimandato del CDAD0219_29;

Unigrà S.r.l., di seguito riferita come "Azienda", con sede in via Gardizza 9/B 48017 Conselice (RA), CF/P.IVA 02403240399, in persona dell'Amministratore Delegato Gian Maria Martini.

Premessa

- La connettività in banda ultralarga è un indirizzo programmatico della Comunità Europea, con obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30Mbps ed il 50% deve risultare servito con almeno 100Mbps. Diventa quindi un obiettivo dotare le abitazioni e le Aziende dell'Emilia-Romagna di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire queste prestazioni, con la conseguente valorizzazione degli immobili e la risposta reale ai fabbisogni attuali e futuri;
- Regione Emilia-Romagna, con la delibera Giunta DGR 1907/2010 ha identificato le aree in digital divide infrastrutturale, come zone ricomprese nel territorio regionale nelle quali la cittadinanza e/o le Aziende, come singole o in forme aggregative, evidenzino difficoltà ad avere connettività a banda larga per le proprie azioni o per i propri servizi, secondo il criterio guida discriminante che all'utenza finale sia garantita la possibilità di accedere a servizi analoghi allo stesso costo rilevabile nelle aree meglio servite;

- Regione Emilia-Romagna, con la delibera DGR 1907/2010 ha incaricato Lepida a mettere a disposizione di operatori pubblici nazionali o locali, per fini di soluzione del digital divide, infrastrutture passive o servizi di connettività attivi;
- Regione Emilia-Romagna ha adottato la LR 14/2014 il cui articolo 11 lett. f) prevede che, la Regione, al fine di promuovere l'economia del territorio, anche con il concorso delle proprie società partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
- Regione Emilia-Romagna nella LR 14/2014 articolo 15 denominato "Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi", della citata Legge Regionale, al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in digital divide definisce un modello di partnership pubblico privato, corrispondente a quanto definito nella presente convenzione;
- Lepida è operatore pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, fornisce banda o trasporto ad operatori che effettuano azioni in aree in Digital Divide o a fallimento di Mercato e si vincola, mediante la propria carta di servizi, a fornire connettività a Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei solo qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
- Lepida è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21421;
- Le attività produttive mostrano necessità di servizi differenti rispetto alle utenze domestiche e tipicamente questo si sostanzia nella necessità di maggiore banda, maggiore simmetria di accesso, maggiore ridondanza e maggiore affidabilità;
- Le Aziende delle zone industriali del territorio comunale oggetto di questa convenzione hanno richiesto all'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, azioni per avere a disposizione sistemi di comunicazione a banda ultralarga per poter sviluppare le proprie azioni imprenditoriali;
- L'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, ha verificato che non vi sono e che non sono programmate a breve, nell'area produttiva di interesse, offerte di mercato con caratteristiche tecnico/economiche confrontabili nell'installazione e nei servizi a quelle di aree metropolitane meglio servite;
- L'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, ha intenzione, nell'area produttiva di interesse, di fornire servizi tipici delle città intelligenti secondo lo sviluppo dell'AgendaDigitale;
- il Comune, con nota prot. 421460 del 26.03.2020 informava Lepida, con in copia la Provincia e l'Azienda, insieme al Servizio Informatica della Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dei "lavori di ampliamento ed adeguamento della SP 59 Gardizza sulla quale insiste l'Azienda";
- con la presente convenzione il Comune, la Provincia, l'Unione, Lepida e le Aziende

firmatarie definiscono le modalità ed i relativi impegni per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga nell'area produttiva, finalizzate alla distribuzione di servizi a banda ultralarga, secondo un modello di finanziamento pubblico privato.

Le parti convengono che:

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante di questo accordo.

Art. 2 Incarico attuativo e mandati

1. Per tutto quanto riguarda l'infrastrutturazione a banda ultralarga delle aree industriali intermedie dal Comune, l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, autorizza la propria in-house, Lepida, a realizzare l'infrastruttura su mandato delle Aziende coinvolte e, nello specifico a provvedere ai sopralluoghi, alla progettazione, alla realizzazione mediante Aziende del mercato, alla direzione lavori, alla supervisione delle opere, al collaudo delle infrastrutture, alla identificazione di operatori locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate, a fornire garanzia che le opere trovino comunque una loro utilizzazione e valorizzazione a favore delle Aziende del territorio, a verificare l'utilizzo delle fibre ottiche, alla eventuale accensione delle fibre stesse.
2. Le Aziende con la sottoscrizione del presente atto conferiscono mandato a Lepida per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente.
3. Lepida, vista l'autorizzazione dell'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, propri soci, con la sottoscrizione del presente atto accetta il mandato conferitole dalle Aziende sottoscrittrici.
4. Le Aziende, per la realizzazione della propria porzione di infrastruttura a banda ultra larga, riconosceranno a Lepida il corrispettivo definito nel successivo art. 4 "Impegni delle parti".

Art. 3 Modello

1. Il modello prevede che l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, metta a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, tubazioni di proprietà pubblica, siano esse legate alla pubblica illuminazione o a qualsiasi altro scopo originario che possa includere anche la posa di fibre ottiche. In tali tubazioni vengono posati cavi contenenti fibre ottiche che interconnettono la rete Lepida verso punti di distribuzione e/o verso le sedi delle Aziende stesse, tramite la modalità attuativa definita all'art. 2.
2. Lepida e l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, mettono a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, eventuali infrastrutture e fibre ottiche di loro proprietà o in loro disponibilità ai fini di facilitare la realizzazione dell'infrastruttura.

3. Le Aziende coinvolte finanziano la infrastrutturazione della rete di dorsale, dal punto della rete Lepida al punto di concentrazione nell'area produttiva, e di accesso, dal punto di concentrazione al punto di terminazione posto all'interno della Azienda, e acquisiscono la proprietà della relativa porzione della rete mediante la liquidazione della fattura emessa da Lepida nei loro confronti;
contestualmente a tale acquisizione e con il presente atto le Aziende coinvolte cedono all'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, a titolo gratuito, la propria quota di infrastrutturazione sin dall'atto della sua acquisizione.
4. L'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, concede a titolo gratuito alle Aziende, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte delle Aziende, il diritto d'uso quindicennale, rinnovabile, della infrastruttura.
5. L'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, concede a titolo gratuito a Lepida, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte delle Aziende, l'uso esclusivo non vincolato delle infrastrutture per quindici anni a condizione che Lepida mantenga la titolarità delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di reti pubbliche di comunicazione elettronica.
6. Per consentire il monitoraggio del funzionamento della rete di accesso Lepida è autorizzata dalla singola Azienda a porre un apparato presso la propria sede, utilizzando la fibra di accesso, che può anche fungere da punto di trasporto per l'operatore di TLC selezionato. Lepida è altresì titolata ad intervenire, senza alcun vincolo, su detta fibra qualora fosse necessario a garantire il rispetto del Codice delle Comunicazioni Elettroniche coerentemente con la propria autorizzazione ministeriale.

Art. 4 Impegni delle parti

1. L'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, mette a disposizione per la realizzazione delle infrastrutture delle aree industriali le tubazioni previste nel modello di cui all'Art 3. Nel caso in cui l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, abbia affidato in gestione le infrastrutture di cui all'Art. 3, lo stesso in virtù dell'Art.5 comma 1, si impegna a relazionarsi con il gestore per il rilascio delle autorizzazioni comprendenti i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione dei cavi in fibra ottica. Eventuali oneri derivanti a qualsiasi titolo saranno a carico dell'amministrazione comunale.
2. Sulla base delle attività necessarie a rendere funzionali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, si impegna ad autorizzare, a titolo gratuito e per quanto di propria competenza, tutte le attività di nuova realizzazione unitamente a quelle che si renderanno necessarie al fine di intercettare le infrastrutture di cui all'Art. 3 comprendendo oneri e tasse comunali a qualsiasi titolo.
3. Limitatamente ai casi in cui le opere vengano realizzate su fondi privati o di proprietà di altri enti, l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, come soggetto proprietario avente titolo, si impegna a farsi parte diligente per l'espletamento delle procedure di ottenimento di tutti i permessi relativi alle

- opere da realizzare e farsi carico di tutti gli oneri derivanti ad oggi non previsti e che verranno quantificati eventualmente in caso di variante.
4. La proprietà delle infrastrutture realizzate sarà in capo alla Unione.
 5. Unigrà mette a disposizione della Provincia il materiale necessario per la realizzazione dei cavidotti atti ad ospitare la fibra ottica per tutta la lunghezza della via Gradizza (tubi, pozzetti, chiusini, etc.), nella fattispecie:
 - a. 3.400m di Tubo diametro 125 mm, strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete liscia internamente di colore grigio e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici;
 - b. 100 Pozzetti in cls dimensioni 50x50 misure esterne;
 - c. 100 Chiusini in ghisa dim. 50x50 con resistenza KN 250, con riferimento alla norma EN-124, - ampia disponibilità di dimensioni offerte dal principio costruttivo ad elementi modulari; - stabilità all'azione del traffico e tenuta alle infiltrazioni di polveri, fanghi ed acque di scorrimento;
 - d. 4 Pozzetti 90x70: costituiti da un elemento di base, da elementi un elemento di sopralzo da 20 cm e da un anello porta chiusino;
 - e. 4 Chiusini a coperchi multipli triangolari articolati in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 – 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124-2:2015, forza di controllo: 400 kN;
 - f. 2 coperchi triangolari con articolazione al telaio "ghisa su ghisa"; telaio monoblocco per fusione o saldatura; apertura dei coperchi in successione, su due lati adiacenti del telaio per i modelli a due coperchi e su tre per i modelli a quattro coperchi, lasciando liberi da ostacoli due lati adiacenti o un lato maggiore; chiusura per accavallamento successivo dei coperchi e chiavistello di sicurezza a $\frac{1}{4}$ di giro sull'ultimo coperchio; bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale; estraibilità dei coperchi senza smontaggio di particolari delle articolazioni; sforzo di apertura (escluso il modello TI 4S 090.090) < 30 daN.
 6. La Provincia si impegna ad effettuare, a proprie spese ed all'interno dei lavori in corso di adeguamento stradale della via Gradizza, la posa dei cavidotti atti ad ospitare la fibra ottica, per tutta la lunghezza della via, messi a disposizione da Unigrà e ne diviene proprietaria.
 7. La Provincia con il presente atto concede a Lepida i diritti di posa, residenza e manutenzione dei cavi in fibra ottica necessari alla realizzazioni di impianti di TLC caratterizzati da pubbliche finalità.
 8. Unigrà con il presente atto concede a Lepida i diritti di posa, residenza e manutenzione dei cavi in fibra ottica necessari alla realizzazioni di impianti di TLC caratterizzati da pubbliche finalità che insistono nel proprio fondo, compreso l'attraversamento RFI.
 9. Lepida si impegna a predisporre per l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, il Progetto Esecutivo secondo le indicazioni condivise.

10. Lepida, ai fini di realizzare il modello di infrastrutturazione dell'Art. 3 previsto dalla LR 14/2014 effettuerà a titolo gratuito, i sopralluoghi in presenza del referente comunale, unitamente al referente di Unigrà per la parte di loro competenza, delle infrastrutture messe a disposizione, la progettazione, la direzione lavori, la supervisione e il coordinamento delle opere, la selezione delle Aziende appaltatrici secondo i principi e le regole di accesso al mercato tipici delle pubbliche amministrazioni.
11. L'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, si impegna a fornire tutti i permessi necessari, fornendo la massima semplificazione amministrativa possibile, nel rispetto della normativa vigente.
12. I costi di infrastrutturazione dell'area industriale sono così ripartiti:
 - Unigrà riconosce a Lepida una quota parte del corrispettivo complessivamente definito relativa alla rete di dorsale ed una quota parte del corrispettivo complessivamente definito relativa alla rete di accesso definito in Euro 50.000 IVA inclusa comprendenti la quota parte di scavo/ottica per i 3 km dalla Area industriale già rilegata, la parte solo ottica, le terminazioni per la SP Gradizza;
 - L'Unione si impegna con Euro 30.000 IVA inclusa
 - Lepida si impegna con Euro 20.000 IVA inclusa
13. La connettività richiesta da ulteriori Aziende dopo la firma della presente convenzione sarà oggetto di separato accordo. Ogni anno il Comune/Unione firmatario si impegna a effettuare una ricognizione per verificare l'eventuale interesse ad ampliare la rete di accesso ad ulteriori Aziende, e a produrre a Lepida la lista degli interessati per la valutazione economica e per l'eventuale contrattualizzazione.
14. Lepida, alla attivazione della fibra ottica, potrà emettere regolare fattura, a seguito della verifica del funzionamento dell'infrastruttura di rete mediante test di raggiungibilità e di prestazioni effettuate da Lepida sull'apparato posto presso l'azienda, per la quota parte di corrispettivo imputabile a ciascuna azienda che dovrà essere liquidata a mezzo bonifico bancario nel termine di 30 giorni fine mese data fattura.
15. L'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, mette a disposizione l'energia elettrica necessaria agli eventuali apparati di commutazione presenti negli eventuali armadietti di distribuzione oppure si fa parte attiva per far sì che siano le Aziende che si allacceranno a tali armadietti a mettere a disposizione tale energia elettrica in occasione dei lavori di interconnessione all'armadietto a loro carico; in ogni caso il consumo di energia elettrica complessivo non supererà i 100W per ora per armadio. Al fine di una corretta identificazione del guasto in caso di mancanza di alimentazione elettrica, l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato, si impegna a fornire a Lepida prima della accensione dell'apparato tutte le informazioni utili e in suo possesso relative al contatore (eventuale codice POD, copia delle chiavi e schema elettrico) oltre alla indicazione del referente reperibile, se possibile H24, con recapito telefonico.

16. Lepida si impegna alla identificazione, nel rispetto dei principi di equità di trattamento, trasparenza, concorrenzialità, efficienza, efficacia ed economicità, di operatori di TLC locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate con costi non eccedenti quelli riportati nell'Art. 7, a fornire a tali operatori banda o trasporto secondo le loro esigenze, ad effettuare direttamente il servizio alle Aziende finchè non si dovesse trovare un operatore di TLC disponibile a farlo a tali condizioni.
17. Lepida si impegna ad avviare i lavori entro un mese dalla disponibilità di tutti i permessi necessari, rilasciati dalle autorità competenti e richiesti a valle della firma di questa convenzione.
18. Lepida si impegna a concludere l'opera entro 6 mesi dall'inizio dei lavori.

Art. 5 Proprietà

1. L'opera realizzata diviene di proprietà esclusiva dell'Unione, come definito all'articolo 3 e nell'articolo 4 comma 4.
2. Tutti gli apparati di commutazione attiva sono e rimangono di proprietà di Lepida che li gestisce ed utilizza per monitorare il corretto funzionamento del sistema.

Art. 6 Manutenzione

1. Il Comune, l'Unione e le Aziende incaricano Lepida della manutenzione ordinaria per i quindici anni della concessione del diritto d'uso.
2. Unigrà è sollevata da ogni responsabilità in caso di rottura o di interruzione delle fibre ottiche che transitano all'interno della propria proprietà.
3. La procedura di accesso, sulle aree di proprietà di Unigrà, per la soluzione di guasti verrà concordato tra responsabili di Lepida e di Unigrà.
4. Il costo della manutenzione ordinaria della rete di dorsale è posto in capo a Lepida cui l'Unione, per mezzo del Comune proprio associato concede l'uso esclusivo non vincolato; Lepida potrà quindi effettuare su tutte le fibre realizzate tutti i propri servizi e/o cedere fibre anche ad operatori terzi con idonei contratti, tra cui IRU quindicennali. Il costo della manutenzione straordinaria della dorsale è un onere in capo alla proprietà e quindi alla Unione.
5. Il costo della manutenzione ordinaria della rete di accesso, definito nel 3% all'anno della quota parte del costo della rete di accesso interessata definito nell'Art. 4, è posto in capo alla singola azienda firmataria che fruisce di quell'accesso, prevedendo che tale costo diventi una componente fissa del canone riconosciuto all'operatore di TLC che effettua il servizio; l'operatore di TLC riconoscerà a Lepida tale quota di manutenzione; in caso la rete di accesso non sia utilizzata non verrà messa sotto manutenzione. La manutenzione straordinaria della rete di accesso è un onere dell'Azienda che fruisce di tale infrastruttura e verrà concertata nel momento in cui diviene necessaria.
6. Le Aziende prendono sin d'ora atto ed accettano che il corrispettivo relativo al canone di manutenzione ordinaria verrà riconosciuto all'operatore di TLC come precisato al punto precedente.

Art. 7 Servizio

1. La connettività è offerta alle Aziende per mezzo di un operatore di TLC contrattualizzata da ogni singola Azienda sulla base di una procedura di identificazione operatori effettuata da Lepida; Lepida provvede direttamente a fornire connettività solo in assenza di un operatore di TLC.
2. La manutenzione della fibra ottica è posta in capo a Lepida con un tempo di ripristino di 4 ore nel 50% dei casi, 6 ore nell' 80% dei casi e 12 ore nel 100% dei casi, per tutta la vita della infrastruttura.
3. La fibra ottica è accesa da Lepida, mediante la fornitura e configurazione di un apparato di rete, tipicamente uno switch per ogni sede, di cui Lepida rimane proprietaria ed effettua la gestione e manutenzione anche per verificare la continuità della fibra ottica e su cui l'operatore di TLC può effettuare azioni di monitoraggio ma non di configurazione.
4. L'helpdesk di primo livello è fornito dall'operatore di TLC che offre il servizio alla singola Azienda, e l'Azienda non ha riferimenti diretti di Lepida, sarà l'operatore di TLC a contattare Lepida per eventuali problematiche rilevate di competenza di Lepida.
5. L'operatore di TLC può installare un proprio apparato di interfaccia tra la rete Lepida e la rete dell'azienda per proprie finalità di erogazione dei servizi offerti purchè non vi siano costi aggiuntivi all'Azienda.
6. Per le Aziende la banda Internet non può avere costo superiore a 103/206/410/823/1646 €/mese+IVA per 10/30/100/300/1000 Mbps simmetrici e garantiti; gli operatore di TLC sono liberi di effettuare qualsiasi offerta inferiore a questi limiti massimi; la struttura dei costi può essere rivista qualora l'Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) introduca differenti disposizioni.
7. Una Azienda con più sedi nella stessa area produttiva rilette sulla rete di accesso può definire una sede principale presso cui avere la connettività Internet e sedi secondarie presso cui avere trasporto intranet a 1Gbps simmetrico. E' possibile che più Aziende della stessa area produttiva (ad es. per backup sistemi ict) richiedano connettività intranet tra loro a condizione che queste abbiano attivo almeno un servizio di banda o trasporto con un Operatore. Il costo della intranet 1G fra aziende diverse è la medesima di quella richiesta per una sede secondaria ossia non può essere superiore a 48 €/mese+IVA. Nel caso di Operatori diversi che servono due aziende che richiedono una intranet a 1G, le due Aziende dovranno comunicare a Lepida di comune accordo a quale Operatore Lepida dovrà addebitare il costo del servizio Intranet 1G.
8. L'operatore di TLC per eventuali sedi secondarie deve essere lo stesso della sede principale ed il costo per ogni sede secondaria non può essere superiore a 48 €/mese+IVA.
9. In caso di guasto bloccante del servizio di connettività si ha un tempo di risoluzione di 4 ore nel 95% dei casi e di 6 ore nel 100% dei casi dalla rilevazione o dalla segnalazione all'operatore di TLC, a condizione che non vi siano 8/9

problematiche nella fibra ottica già ricomprese nel punto 3, a condizione che il locale presso cui è alloggiato il Punto di Accesso alla rete Lepida presso il Comune sia accessibile ed a condizione che non vi siano cause di forza maggiore.

Art. 8 Penali

1. Vista la natura in-house di Lepida, le parti concordano di non assoggettare il presente atto a penali di alcun genere.
2. Lepida si impegna a prevedere penali nei contratti di appalto che stipulerà con gli operatori economici selezionati per la realizzazione e la manutenzione e a mettere a disposizione dei firmatari tali somme per eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie nel corso di validità della convenzione.

Art. 9 Durata

1. La presente convenzione assume efficacia all'atto della sua sottoscrizione e ha validità fino alla scadenza più breve tra quella riferita al tempo di vita dell'infrastruttura ospitante e quella riferita al tempo di vita dell'infrastruttura ospitata.

Art. 10 Controversie

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente accordo le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Comune di Conselice

Provincia di Ravenna

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Lepida ScpA

Unigrà